

COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AFFARI DI GIUSTIZIA

LXXXI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BETTIOL GIUSEPPE

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistratura, nonché dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli Avvocati e Procuratori dello Stato. (Approvato dal Senato). (1937). . . .	643
PRESIDENTE	643, 647, 648, 649, 654, 656, 657, 661
CASERTA, <i>Relatore</i>	643, 646, 652, 654, 656
LEONE GIOVANNI.	646, 647, 650, 652, 653, 654, 656
GULLO	647, 653
CAPALOZZA.	648, 652, 660, 661
SCALFARO.	648
PICCIONI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	648, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 661
RICCIO	652, 653
CERABONA	652
FIETTA	652, 656
FUMAGALLI	653
ROCCHETTI	653
AMATUCCI	653, 655, 656, 657
BELLONI	654
PAOLUCCI	654
BUCCIARELLI-DUCCI.	655
CACCURI	661
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	661

La seduta comincia alle 9,15.

BUCCIARELLI DUCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Discussione del disegno di legge: Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della magistratura nonché dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli Avvocati e Procuratori dello Stato. (Approvato dal Senato). (1937).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistratura nonché dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato. Il relatore, onorevole Caserta, ha facoltà di riferire.

CASERTA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, se mi è consentito cominciare con un riferimento, non per retorica ma perché lo ritengo doveroso, vorrei ricordare che l'anno scorso, quando al Senato è stato discusso ed approvato il disegno di legge riguardante la cassa pensioni degli avvocati, il relatore, senatore Azzara, che è un insigne magistrato, si di-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1951

chiarò lieto — a nome della magistratura — di rendere questo atto di omaggio agli avvocati italiani. Vorrei che questa mia modesta relazione e le conclusioni che esporrò tra breve alla onorevole Commissione chiedendo l'approvazione del disegno di legge in esame, costituiscono il cavalleresco ricambio di questa cortesia ed un omaggio che gli avvocati italiani vogliono rendere alla magistratura del nostro paese.

Ciò premesso, passo senz'altro all'esame del provvedimento che ci è stato sottoposto. Come i colleghi sanno, nella Costituzione è stato previsto e imposto quello che si definisce, con frasi non eleganti, lo « sganciamento della magistratura » e che il ministro Piccioni al Senato, con espressione più forbita, ha chiamato « enucleazione dei magistrati dagli altri funzionari dello Stato », enucleazione che consegue alle funzioni esercitate nel paese dalla magistratura e alla classica divisione dei poteri dello Stato.

Prima del fascismo era in corso uno sforzo costante per tradurre concretamente in formule legislative lo stato giuridico costituzionale della magistratura, ponendola in una posizione distinta rispetto alle altre categorie di funzionari dello Stato. Poi sopraggiunse il fascismo che fece rapidamente un passo indietro inquadrando i magistrati tra gli altri impiegati dello Stato, ricorrendo persino alle divise pseudomilitari ed ai berretti con la visiera. Ricorderò che nel 1941 il ministro Grandi, presentando alla Camera il disegno di legge concernente l'ordinamento giudiziario osava affermare che la distinzione dei poteri e l'autonomia della magistratura si potevano sostenere sul piano astratto ed in linea teorica ma che di essa non era più il caso di parlare, perché i magistrati non potevano in alcun modo ritenersi fuori dell'ordinamento politico del regime del quale essi erano servitori come tutti gli altri funzionari dello Stato.

Era quindi evidente che la nuova democrazia riguadagnasse il tempo perduto e creasse una formula legislativa tale da porre veramente la magistratura in grado di esplicare la sua effettiva funzione. Nell'articolo 104 della Costituzione repubblicana è fissato definitivamente il principio della autonomia dell'ordine giudiziario, mentre l'articolo 107 stabilisce che i magistrati si distinguono soltanto per le loro funzioni. Pertanto si sono abolite tutte quelle artificiose distinzioni che, attraverso i gradi, equiparavano i magistrati a tutti gli altri funzionari dello Stato. Il Consiglio superiore della Magistratura realizzerà in

pieno l'autonomia. Frattanto era doveroso osservare la norma programmatica dell'articolo 107 che, già da sola, mette i magistrati, in una posizione nuova e distinta dall'ordinamento burocratico dello Stato. A questa prima, più importante finalità risponde il disegno di legge in esame quando stabilisce che i magistrati si distinguono soltanto per la diversità di funzioni, facendo sì che la magistratura abbia una organizzazione interna e una disciplina di rapporti più rispondente ai suoi fini istituzionali.

Vi è poi un secondo scopo cui la legge mira ed è quello dell'adeguamento economico. Anche a questo proposito il disegno non ha fatto che seguire il programma tracciato dalla Costituente. Nella seduta dell'Assemblea Costituente del 28 novembre 1947 fu approvato un ordine del giorno presentato dagli onorevoli Mastino Pietro ed altri, in cui l'Assemblea stessa additava al legislatore futuro la necessità di dare alla magistratura anche l'indipendenza economica, data la delicatezza e l'importanza fondamentale della funzione che i magistrati assolvono. Tale ordine del giorno sottolineava alla futura Camera legislativa la necessità di una completa soluzione del problema.

Quell'ordine del giorno non rappresenta una norma programmatica, in quanto non riveste la solennità di un precetto costituzionale e quindi non ne ha la forza cogente; tuttavia, rappresenta una direttiva chiara e precisa che l'Assemblea Costituente ha dato e che il Parlamento non può ignorare.

Con queste premesse è stato approntato il disegno di legge in esame, la cui laboriosa discussione in seno all'altro ramo del Parlamento è nota ai colleghi della Commissione. Il disegno di legge ha subito una lunga remora ed è stato oggetto di approfondite discussioni. Esso consta sostanzialmente di due parti che rispondono ai due scopi già indicati: da una parte si stabilisce la distinzione delle funzioni dei magistrati; dall'altra si dispone l'adeguamento del trattamento economico della categoria. Gli articoli dall'1 al 9 sono dedicati alla prima parte, mentre i successivi, dal 10 al 14, si riferiscono al trattamento economico dei magistrati.

Nei primi articoli il disegno di legge, dopo aver fissato il principio che i magistrati si distinguono secondo le funzioni in magistrati di tribunale, di Corte d'appello e di Corte di cassazione, detta alcune norme che si fondano su due punti fondamentali. Questi punti riguardano anzitutto l'abolizione dei ruoli dei pretori e dei primi pretori, abolizione

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1951

che era necessaria ed invocata da tutti, perché tutti sappiamo che i pretori, a causa soprattutto della legge del 1930, che creò la distinzione delle carriere, erano considerati quasi dei magistrati *minoris iuris*, forse perché il concorso previsto per essi si presentava meno serio di quello per il tribunale. Ad ogni modo, le funzioni che prima della promulgazione del Codice penale del 1934 e dei Codici civile e di procedura civile del 1942, erano deferite ai pretori si presentavano più modeste, in seguito sono diventate molto più delicate ed importanti. Basta ricordare la somma dei compiti che il pretore assolve, quale giudice tutelare, la sua assoluta competenza funzionale in materia possessoria, l'ampia competenza penale. Pertanto non era assolutamente il caso di mantenere a questi magistrati il trattamento giudici di seconda categoria, ma era doveroso, nei riguardi delle persone e delle funzioni, creare una condizione di parità.

Il secondo punto sul quale richiamo l'attenzione della Commissione è quello contenuto negli articoli 5 e 6 nei quali si stabilisce che gli incarichi degli uffici direttivi; sia per i magistrati di Corte d'appello, che per i magistrati di Cassazione, sono conferiti per anzianità e per merito. Al Senato si è accesa una battaglia piuttosto vivace su questo argomento. Molto opportunamente si è rilevato nell'altro ramo del Parlamento che forse non era necessario includere questi criteri, in quanto non si tratta di promozioni, ma di conferimento di uffici. Comunque osservo che questa, che rappresenta indubbiamente una innovazione nella nostra legislazione, non è inopportuna, perché è bene che tanto i magistrati quanto i cittadini che debbono essere giudicati sappiano che i magistrati che dirigono questi uffici di alta responsabilità sono stati scelti secondo criteri rigorosamente fissati dalla legge.

In questa prima parte richiamo pure l'attenzione della Commissione su una norma particolarmente rilevante. L'ultimo comma dell'articolo 7, sancisce che « La promozione a giudice di tribunale non può essere conseguita se non dopo un biennio di effettivo servizio nelle preture ». Ognuno vede come questa norma risponde ad una sentita esigenza pratica, perché chi ha esperienza di vita giudiziaria sa che non poteva essere ulteriormente tollerata l'attuale disciplina, secondo la quale, spesso, giovani magistrati senza alcuna esperienza erano di colpo passati alla magistratura collegiale e si trovavano essi stessi in stato di disagio nel giudicare.

La seconda parte del disegno di legge riguarda l'adeguamento economico. Sulla materia la discussione al Senato è stata particolarmente serrata e mi auguro che non lo sia ugualmente dinanzi a questa Commissione. Tale polemica è stata dettata da opposte preoccupazioni. Alcuni hanno sostenuto che se la magistratura esplica una funzione così nobile ed elevata, lo stipendio fissato nelle tabelle allegate alla legge è tuttora inferiore a quello che dovrebbe essere corrisposto. I sostenitori della tesi opposta hanno affermato che questi stipendi sono eccessivi in confronto a quelli previsti per gli altri impiegati dello Stato.

Agli uni è facile rispondere che la funzione della magistratura è altissima al di sopra di ogni altra, in quanto chi amministra giustizia è, per la natura stessa della funzione, messo in una situazione che postula una assoluta tranquillità economica, quasi presupposto della serenità spirituale; superiore quindi alla tranquillità richiesta per i funzionari dello Stato. Agli altri che ritengano gli stipendi dopo l'aumento ancora inadeguati si dirà che, purtroppo, le finanze dello Stato non possono sopportare un sacrificio maggiore di quello che hanno affrontato oggi.

Queste, per somme linee, le direttive del presente disegno di legge.

Vi farò una confessione: io spontaneamente, e talvolta su segnalazione di alcuni interessati, avevo avuto dei dubbi e delle perplessità sull'opportunità di mantenere alcune norme, sulla necessità di variarne altre, sulla necessità soprattutto di rivedere le categorie contemplate. Questo trattamento particolare — che ci è stato imposto dalla Costituzione e, ripeto, non spontaneamente e generosamente elargito dal legislatore attuale — si sarebbe potuto comprendere se avesse riguardato solamente la magistratura giudicante; ma dal momento in cui è stato esteso ad altre categorie che esercitano funzioni sussidiarie o parallele, si pone il problema di principio se sia opportuno chiudere la porta di questo beneficio o lasciarla aperta e farvi entrare anche le altre categorie a cui ho accennato.

Dico subito che le obiezioni sono fondate apparentemente ma non sostanzialmente. Apparentemente solo perché se si esamina con obiettività e con tranquillità, senza lasciarsi trasportare da impulsi comprensibili, (perché ognuno vien qui a portare non un interesse personale, ma di categoria) l'esigenza di quella che appare come una obiettiva giustizia si vede che ingiustizia non c'è. Se si esamina la posizione dei consiglieri della Corte dei conti,

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1951

dei consiglieri del Consiglio di Stato e dagli avvocati dello Stato, basta riportarsi alla Costituzione per quanto riguarda le prime due categorie, ed alla prassi costante della legislazione per quanto riguarda la terza, per riconoscere che vi è stata sempre equiparazione fra queste tre categorie e la magistratura ordinaria. Se questa equiparazione esiste nella prassi legislativa e nella realtà concreta e pratica, perché i consiglieri della Corte dei conti, come i consiglieri del Consiglio di Stato, come gli stessi avvocati dello Stato esplicano una funzione che non è quella che potrebbe esercitare un ausiliario un sussidiario del giudice, ma è di collaborazione diretta ed immediata alla giustizia in quanto interesse sociale fondato su una esigenza etica, allora si vede che non è affatto assurdo aver concesso anche ad essi questa equiparazione del trattamento più favorevole previsto per i magistrati. Degli avvocati dello Stato si è detto che sono nella stessa posizione degli avvocati privati.

Ricordo di aver letto non so in quale articolo di giornale o rivista questo accostamento, proprio a proposito dell'attuale legge. Il parallelo mi pare non abbia alcun fondamento. Gli avvocati dello Stato sono legati allo Stato da un rapporto di diritto pubblico; essi rappresentano lo Stato e tutelano gli interessi dello Stato, sia coi pareri che pronunciano su richiesta, sia con la difesa diretta degli organi dello Stato. Non è quindi da fare una equiparazione di essi con gli avvocati che sono legati da un contratto privatistico al loro cliente e che rappresentano gli interessi particolari di un determinato individuo o di un determinato ente.

Altra perplessità che mi è sorta è quella che riguarda il biennio di tirocinio, o meglio, l'obiezione avanzata da taluni e su cui probabilmente tornerà qualche collega oggi, relativo al fatto che si è imposto un biennio di attesa al laureato per accedere alla magistratura, non un tirocinio. Non voglio entrare nel merito. Ma credo che, a parte ogni altro rilievo, l'aver posto questo termine conferisca decoro alla funzione del magistrato, in quanto mette il concorso per magistrato in una posizione più elevata, dando la immediata sensazione che esso è cosa estremamente seria. Io domando al collega Riccio, che dà segni di disapprovazione, se può dirmi perché è richiesto un biennio per partecipare all'esame di procuratore legale, e per il concorso per magistrato non deve essere richiesto ugualmente un biennio di preparazione.

LEONE. Perché nel caso dell'avvocato il biennio serve per la pratica professionale.

CASERTA, *Relatore*. Onorevole Leone, lei è avvocato come me, e sa benissimo questa cosiddetta pratica a cosa si riduce. Ma in effetti essa è richiesta e quindi può ben esserlo anche per gli aspiranti magistrati.

Un'altra preoccupazione che mi è sorta, di natura molto più seria, riguarda la possibile applicazione dell'imposta di ricchezza mobile e complementare su questi miglioramenti. I magistrati, come tutti gli altri funzionari dello Stato, beneficiano della legge 5 agosto 1947, la quale all'articolo 18 dice: « Fin quando il trattamento economico dei dipendenti statali non sarà adeguato alla entità e alla importanza delle funzioni, la tassa stessa sarà rimborsata dallo Stato ». La preoccupazione mia e di tutti i magistrati è che con l'entrata in vigore di questa legge venga a cessare quella condizione per la quale non si applica la legge, e l'imposta stessa sia per conseguenza applicata. Credo che la mia preoccupazione è però infondata, in quanto non vi è dubbio che se scopo di questo disegno di legge è di creare nei magistrati una certa tranquillità economica che faciliti la loro indipendenza ed autonomia, penso che non si voglia giocare ai danni di questi magistrati una tragica beffa e pertanto non si applicherà l'imposta di ricchezza mobile in modo generico, ma si manterrà in vigore la legge attuale. Legge che credo debba mantenere il suo vigore anche perché ritengo che abbia bisogno di un ulteriore intervento legislativo che dichiari cessata la sospensiva. Non vi sono perciò pericoli che i magistrati ci taccino di aver dato con una mano e tolto con l'altra, come avverrebbe se si dovesse applicare sul miglioramento l'imposta di ricchezza mobile e l'imposta complementare.

Altra preoccupazione era se alla norma di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 10 fossero comprese, in quel divieto generico di cumulabilità di indennità e di stipendi vari, anche le indennità che tradizionalmente sono date, come le indennità militari, le indennità per il servizio prestato in Somalia, ecc. Io credo che anche questa questione possa essere agevolmente superata. Col quarto comma dell'articolo 10 si è inteso sopprimere tutte le indennità accessorie concesse recentemente e aventi sostanzialmente la funzione di integrazione degli stipendi divenuti inadeguati in conseguenza della svalutazione e cioè, per esempio, lo straordinario e la presenza. Rivalutati gli stipendi e ripristinando la situazione anteriore al decreto 11 novembre 1923 sull'or-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1951

dinamento gerarchico delle amministrazioni statali, viene a mancare la funzione di tali indennità, di cui si dispone quindi la soppressione. La elencazione del predetto comma quarto è da considerarsi tassativa, sicché non possono ritenersi sopresse le altre indennità, quali le indennità militari in caso di richiamo alle armi, l'indennità per il servizio prestato in Somalia, ecc. D'altra parte ritengo che le indennità non contemplate nell'indicato comma quarto non debbano comprendersi nella disposizione del quinto comma perché questo si riferisce esclusivamente alle indennità dovute a titolo personale per incarichi svolti all'infuori delle normali attività.

Onorevoli colleghi, non voglio aggiungere altro. Voglio però soltanto ricordare che i magistrati aspettano da vari anni questo adeguamento, e la Costituzione ce lo impone in modo tassativo. Oggi che noi cerchiamo faticosamente di realizzare le norme direttive e programmatiche della Costituzione, abbiamo il dovere di porre in attuazione anche questa.

Onorevoli colleghi, faccio appello alla vostra obiettività. Di fronte a tutte le questioni che possono sorgere e di fronte alle difficoltà, alle lacune, alle manchevolezze che taluno potrà riscontrare in questa legge, e che, peraltro, riguardano solo dettagli, io credo che voi dobbiate considerare la necessità di venire incontro alla Magistratura. Mettete sulla bilancia della vostra coscienza, da una parte la comprensibile e lodevole ansia di una perfezione legislativa, anche formale, e dall'altra l'imperativo della giustizia sostanziale. Ricordatevi che la giustizia risponde veramente alle sue finalità soprattutto se è rapida, sollecita ed adeguata. Se questa giustizia nei confronti dei magistrati noi la rimandassimo ancora, finirebbe per tradursi in ingiustizia. Questo è l'appello che vi faccio: ricordatevi che i magistrati, in questo momento, aspettano da noi giustizia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GULLO. Mi richiamo all'ultimo motivo esposto dal relatore. Siamo tutti d'accordo che la presente legge presenta delle inadeguatezze, delle lacune. Essa non soddisfa tutte le aspirazioni dei magistrati e di chi si occupa della magistratura. Ma penso che sia opportuno accedere all'esigenza di veder subito approvata questa legge.

Proporrei quindi che si accettasse senz'altro il testo così come è stato approvato dal Senato e lo si approvasse senza emendamenti. Se si dovesse invece scendere alla discussione e si prospettasse la eventualità di

modificare la legge, io penso, e con me anche altri colleghi, che la legge si dovrebbe sottoporre all'esame dell'Assemblea.

LEONE. Desidero esprimere il mio consapevole e reciso dissenso dalla proposta dell'onorevole Gullo. Io indubbiamente condivido le preoccupazioni esposte dall'onorevole relatore ed espresse anche dall'onorevole Gullo. Aggiungerò che chi sa come io abbia seguito il problema e abbia assunto delle responsabilità e delle iniziative alla Costituente prima e alla Camera dei deputati poi, non può dubitare che io sia tra i più sensibili al problema dell'organizzazione e dell'indipendenza economica della magistratura italiana. Però, siccome questo disegno di legge non imposta soltanto un problema di giustizia economica per la magistratura italiana, ma imposta una serie di problemi di carattere organizzativo, quasi costituzionale, e poiché in questa serie di problemi ve ne è qualcuno che, a mio avviso, merita un attento esame — preannuncio che ho presentato un emendamento al secondo comma dell'articolo 7, relativo all'obbligo di attendere due anni dal conseguimento della laurea per poter partecipare al concorso di uditore giudiziario — io penso che non si possa nemmeno lontanamente pensare ad approvare questo disegno di legge per acclamazione. Il che, a mio avviso, non andrebbe neppure ad onore e prestigio della magistratura italiana; perché, se è vero che il problema economico dei magistrati è urgente, non è men vero che quando bisogna provvedere a questo problema insieme con altri problemi organizzativi, la Camera deve compiere il suo dovere fino in fondo.

In sostanza, nella conclusione del relatore e nella proposta Gullo si diceva: noi siamo d'accordo che vi sono punti discutibili; siamo d'accordo che vi sono delle imperfezioni; ma rinunciamo a farle valere pur di far presto.

Io, se fossi un magistrato italiano, rinuncerei ad avere gli aumenti di stipendio un mese prima purché uscisce dalla Camera dei deputati una legge ben fatta.

Desidero dire all'onorevole Gullo che non mi pare che si possa in questo momento dire che se si devono discutere alcuni aspetti della legge, bisogna farlo in Assemblea; giacché gli emendamenti che sono preannunciati riguardano questioni di dettaglio. La legge, nel suo complesso e nella sua struttura, viene da tutti noi condivisa. Questa legge ha due aspetti centrali: sganciamento organizzativo dei magistrati (e siamo tutti d'accordo su questo punto, sia perché si applica una

norma della Costituzione, che ebbi io l'onore di proporre nella Commissione dei 75, sia perché la magistratura verrà ad acquistare maggiore indipendenza); e sganciamento economico che assicuri alla magistratura quell'indipendenza economica che costituisce una delle condizioni anche per la sua indipendenza funzionale.

Su questi due punti siamo d'accordo tutti. Ora, se vi fossero su questi punti centrali dei dissensi profondi, io capirei la necessità di ricorrere all'Assemblea plenaria; ma poiché dissensi non vi sono, mi pare che la legge possa essere votata in Commissione. Tuttavia non posso condividere i motivi per cui si vuole procedere con tanta urgenza e premura su un problema di così grande rilievo.

CAPALOZZA. Innanzitutto, io devo osservare che noi non riteniamo soddisfacente il disegno di legge. E desidero che questo mio concetto risulti a verbale.

Per quanto riguarda la sostanza, io avrei alcuni emendamenti da presentare; ma sarei pronto a ritirarli se mi si consentisse di trasformare questi emendamenti in ordini del giorno. Concordo per il resto con quanto ha detto l'onorevole Gullo.

SCALFARO. Sono d'accordo con l'onorevole Gullo e con quelli che hanno sostenuto la necessità dell'urgenza di approvare la legge. Questo provvedimento legislativo vuole attuare dei principi fondamentali stabiliti dalla Costituzione, e in primo luogo lo sganciamento della magistratura. Che da questo sganciamento, poi, sorga la necessità di una nuova impostazione del problema economico, è vero, ma non si deve ritenere che sia questa la ragione che induce alcuni a dire che i magistrati non possono attendere di un minuto l'approvazione del provvedimento.

È necessario affrettare i tempi per attuare i principi della Costituzione. Gli ordini del giorno che saranno presentati oggi ed eventuali proposte ed affermazioni di principio che risulteranno dalla nostra discussione, potranno essere tenuti in considerazione quando il Parlamento esaminerà nel suo complesso l'ordinamento della magistratura.

Quindi, sono d'accordo nell'accelerare i tempi e nell'evitare che l'approvazione di questa legge sia ritardata.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PICIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Per l'illustrazione della legge mi rimetto a quanto ha detto molto esaurientemente il relatore.

È chiaro che nessuno di noi ritiene, e tanto meno il Ministro, che la legge sia perfetta e che in prosieguo di tempo non si possa eventualmente tener conto di talune esigenze che sono affiorate nella discussione al Senato e che potranno affiorare nella discussione di oggi. Questa non è la legge fondamentale sull'ordinamento della magistratura; però essa risponde ad una esigenza basilare, che è stata messa in rilievo da colleghi che hanno parlato, e che è quella di costituire il corpo della magistratura come ordine autonomo, a sé stante, così come vuole la Costituzione.

Questa legge rappresenta il primo passo, la premessa fondamentale, perché stabilisce lo sganciamento della magistratura dai funzionari dello Stato e perché stabilisce un adeguato — per quanto necessariamente non definitivo — nuovo ordinamento economico dei magistrati.

Detto questo, io non posso non essere d'accordo con le conclusioni del relatore e con l'invito dell'onorevole Gullo ad approvare rapidamente il disegno di legge. Come è già stato osservato, vi è necessità di porre la magistratura nella sua particolare posizione per assicurarne il suo funzionamento, senza ulteriori indugi.

Quindi, se questa necessità supera lo stesso riconoscimento della posizione individuale o personale dei magistrati, ed investe la disciplina dell'altissima funzione giudiziaria, mi pare che questo principio debba superare ogni altro; e debba far superare anche — me lo consenta l'onorevole Leone — le questioni di dettaglio.

Io non voglio entrare nel merito di talune proposte che possono essere oggetto di vari emendamenti. Io posso riconoscere che le proposte contenute negli emendamenti possano essere utilmente suscettibili di discussione, ma se questa legge soddisfa per il suo contenuto generale non vedo perché si debba subordinare l'interesse massimo, che è la funzione della giustizia, a questioni particolari. Noi tutti siamo d'accordo che bisogna elevare il prestigio della magistratura, e ciò vogliamo fare non soltanto attribuendo all'ordine giudiziario un posto gerarchicamente superiore, ma facendo sì che coloro che rappresentano l'ordine giudiziario siano veramente distinti anche qualitativamente, anche dal punto di vista della preparazione e della maturità, che è data non soltanto dall'aver compiuto gli studi universitari rettamente, ma anche da una certa maturità sociale, cioè di contatto con la vita. Ora, se voi consentite

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1951

ad un giovane laureato di 20 anni di fare il concorso in magistratura, e se gli consentite, a concorso vinto, di poter giudicare, francamente — e queste osservazioni sono evidenti a tutti — vi è da preoccuparsi. E la preoccupazione viene non per l'insufficienza della preparazione, che può essere perfetta, ma per l'insufficienza di una maturità morale e sociale, che si acquista solo con gli anni.

In Senato si era proposto che per poter concorrere in magistratura occorresse un tirocinio di due anni, come per i procuratori legali; ma poiché tutti sappiamo che la pratica forense, fatta qualche eccezione, non è una garanzia, noi non abbiamo accettato l'estensione di questo tirocinio di pratica per i magistrati.

Abbiamo però stabilito nella legge che per essere ammessi al concorso in magistratura è necessario aver conseguito la laurea da almeno due anni, in modo da approfondire così la preparazione fatta all'università.

Io mi ricordo che all'università, coloro che volevano fare il concorso per la magistratura studiavano moltissimo e dopo conseguita la laurea universitaria continuavano a prepararsi con grande serietà per affrontare il concorso in magistratura, concorso che presentava difficoltà serissime.

Sarei d'avviso di non prendere l'argomento alla leggera, se vogliamo veramente ricondurre la magistratura al suo giusto posto, all'altissimo posto che le compete, affinché possa compiere la sua funzione con pienezza non soltanto di intendimenti giuridici, ma anche di coscienza e di valutazione morale e sociale.

Comunque, con questo disegno di legge non si stabilisce una barriera: esso non è che un primo, notevolissimo passo nel riordinamento generale della magistratura. Compiamolo, tutti insieme e tutti d'accordo, con la massima rapidità possibile. Poi verranno la discussione del bilancio, e quella dell'ordinamento giudiziario anche per quanto si riferisce al Consiglio superiore della magistratura, ed in quelle occasioni si vedrà se veramente vi saranno imperfezioni da correggere o innovazioni da attuare.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

(*Categorie dei magistrati*).

I magistrati ordinari si distinguono secondo le funzioni in magistrati di Tribunale,

magistrati di Corte d'appello, magistrati di Corte di cassazione.

(*È approvato*).

ART. 2.

(*Funzioni dei magistrati di Tribunale*).

I magistrati di Tribunale sono destinati ad esercitare le funzioni di giudice di Tribunale, di sostituto procuratore della Repubblica presso i Tribunali e di pretore.

Ad esercitare le predette funzioni presso i Tribunali possono essere destinati gli aggiunti giudiziari e gli uditori dopo un anno di tirocinio.

(*È approvato*).

ART. 3.

(*Funzioni dei magistrati di Corte d'appello*).

I magistrati di Corte di appello sono destinati ad esercitare le funzioni:

1°) di consigliere delle Corti di appello e di sostituto procuratore generale presso le stesse Corti;

2°) di presidente di sezione di Tribunale;

3°) di procuratore aggiunto nelle sedi in cui le funzioni di procuratore della Repubblica sono esercitate da un magistrato di Corte di cassazione.

(*È approvato*).

ART. 4.

(*Funzioni dei magistrati di Corte di cassazione*).

I magistrati di Corte di cassazione sono destinati ad esercitare le funzioni:

1°) di consigliere della Corte di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la stessa Corte;

2°) di presidente di sezione delle Corti di appello e di avvocato generale presso le stesse Corti.

(*È approvato*).

ART. 5.

(*Conferimento di uffici direttivi a magistrati di Corte di appello*).

Sono conferiti per anzianità e per merito a magistrati di Corte di appello i seguenti uffici direttivi:

1°) di presidente dei Tribunali e di procuratore della Repubblica presso i Tribunali medesimi;

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1951

2°) di pretore nelle preture nelle quali, secondo la tabella *M* allegata all'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono attualmente assegnati primi pretori.

(È approvato).

ART. 6.

(Conferimento di uffici direttivi a magistrati di Corte di cassazione).

Sono conferiti per anzianità e per merito a magistrati di Corte di cassazione i seguenti uffici direttivi:

1°) di primo presidente della Corte di cassazione;

2°) di procuratore generale presso la Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche;

3°) di presidente di sezione della Corte di cassazione ed avvocato generale presso la stessa Corte, di presidente delle Corti d'appello e di procuratore generale presso le stesse Corti;

4°) di presidente di Tribunale e di procuratore della Repubblica nelle sedi indicate nella tabella *L* annessa all'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

(È approvato).

ART. 7.

(Ammissione in Magistratura e promozioni).

Fino a nuova disposizione per le ammissioni in Magistratura e per le promozioni continuano ad applicarsi le norme attualmente in vigore.

Per essere ammessi al concorso per uditori giudiziari, fermi gli altri requisiti previsti dall'articolo 124 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza da almeno due anni.

La promozione a giudice di tribunale non può essere conseguita se non dopo un biennio di effettivo servizio nelle preture.

LEONE GIOVANNI. Signor Presidente, presento i seguenti emendamenti all'articolo 7:

« Sopprimere il secondo comma, o, in via subordinata, aggiungere:

« La norma prevista nel 2° comma dell'articolo 7 non si applica fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario ».

Ho ascoltato con ammirazione l'intervento del Ministro che ancora una volta ha dato prova della sua abilità di impostazione; tuttavia mi permetto di dissentire dal suo punto di vista.

Innanzitutto ritengo che questa norma sia qui veramente fuori posto, in quanto non attiene ad alcuna delle due esigenze che noi vogliamo soddisfare con questo disegno di legge. Perché in questo provvedimento si tratta solo di sganciamento della magistratura dall'ordinamento burocratico e di disciplina economico dei magistrati. Tutti gli altri problemi sono riservati alla legge sull'ordinamento giudiziario, che ci auguriamo possa venir presto al nostro esame e che sarà qui ampiamente discussa. Tutti riteniamo che quella sarà una legge di interesse fondamentale per la vita dello Stato italiano.

Ora ci basterebbe rilevare il fatto che questa norma si trova qui fuori luogo collocata, per stabilire la opportunità di sopprimerla; perché se votiamo con la riserva mentale di studiare la possibilità di cancellarla in sede di ordinamento giudiziario, compiremmo un atto, più che superfluo, ingiusto e sleale.

In secondo luogo, questa norma è contraria al principio che regola i concorsi per soli esami. Occorre considerare che il concorso per uditore giudiziario è un concorso esclusivo per esami, al punto che, in caso di classifica *ex-aequo* fra due candidati, prevalgono altri elementi all'infuori della laurea.

Ora, in un concorso per soli esami mi pare che stabilire alcune condizioni di sbarramento temporale o di preparazione presuntiva costituisca veramente vulnerazione della libertà della partecipazione al concorso. Voi sapete che in altre forme di concorsi, non meno rispettabili di quelli per uditore giudiziario (per esempio, il concorso per cattedre universitarie), non si richiede nemmeno il titolo della laurea, perché sono le capacità personali, che si mostrano in sede di concorso, che danno diritto a conseguire una certa posizione.

Terzo punto: questa norma del secondo comma dell'articolo 7 è anche contraria all'interesse dell'amministrazione. Anche qui dissento dalla impostazione del Ministro, perché il fatto che si debbano attendere due anni per poter presentare domanda per partecipare al concorso, significa dover ritardare la partecipazione ad un concorso che, pur se si bandisce presto, sopraggiunge sempre dopo qualche anno; significa doversi presentare ad un concorso il quale, di regola, dura un anno

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1951

(ricordo, in proposito, che il concorso bandito nel giugno o nel luglio dell'anno scorso, vedrà gli esami scritti effettuarsi solo il 15 corrente, ed è da ritenersi che prima del dicembre non sarà espletato); significa imporre ad un laureato italiano, cioè di un paese povero come l'Italia e in cui, per significativo compenso del destino, i più poveri sono spesso i più intelligenti e i più preparati, una attesa che non è giusta.

È questo un aspetto sociale del problema. Con questa norma, voi eliminerete dal concorso quasi certamente quelle poche unità di primissimo piano che, per appartenere a famiglie le più bisognose che non possono assicurare quattro o cinque anni di vita e di indipendenza economica al giovane aspirante alla magistratura, cercheranno altre forme di sistemazione. Ed allora vedremo moltissimi ottimi giovani cercare altra destinazione professionale.

La nostra esperienza universitaria ci fa assistere al fenomeno commovente di giovani che provengono da famiglie povere, di modeste condizioni economiche, i quali eccellono nelle discipline giuridiche. Sono proprio costoro che non potranno aspettare quattro anni per poter entrare nella carriera giudiziaria, e saranno assorbiti da altre carriere, faranno il concorso per vice-segretario di prefettura, andranno ad insegnare nelle scuole medie, faranno i commissari di pubblica sicurezza, e voi, onorevole Ministro, li avrete persi per i concorsi di uditore giudiziario, al quale adiranno invece quei mediocri che tenteranno la suprema avventura.

Quindi, mentre non nego che l'aspirazione del Ministro sia quella di elevare il prestigio della magistratura, osservo che, in effetti, con questa norma questo prestigio verrà menomato.

Vi è poi da considerare un ultimo profilo: qual'è il fondamento del secondo comma dell'articolo 7? Il Ministro ha voluto indicarci un principio, che peraltro non condivido; non potete dire che il fondamento di questa norma consista nell'esigenza di assicurare una certa pratica ai candidati, perché non esiste pratica per l'ingresso in magistratura. Io, in proposito, condivido l'ordine de giorno votato al Senato, ed ho fiducia che l'onorevole Piccioni vorrà realizzarlo, cioè di organizzare una forma di preparazione per l'ingresso in magistratura, attraverso magari un'accademia, nella quale immettere i giovani laureati che abbiano superato un certo esame di idoneità.

A che cosa servirebbero altrimenti, questi due anni? Gli aspiranti resterebbero in attesa

del concorso, senza svolgere una pratica. Questa pratica, per quanto in quel caso possa essere ridicola, è prevista per l'esame di procuratore; ma nel nostro caso non vi è. Non esiste la necessità di studiare per questi due anni, perché un concorso per esami non può stabilire degli sbarramenti presuntivi. Come ho detto, quei due anni di attesa impedirebbero a tanti giovani volenterosi, capaci e privi di mezzi, l'ingresso alla magistratura.

Non risponde, la norma, neppure al concetto del raggiungimento della maturità sociale, perché due anni di distacco fra il conseguimento della laurea e la partecipazione al concorso non sono idonei, neppure approssimativamente, a far conseguire ad un giovane la maturità sociale. Dirò di più: se questi due anni debbono servire per gli studi, questi giovani si rinchiuderanno fra le mura della propria casa, magari sgobberanno, ma non penseranno a guardare in faccia la vita come dovrebbero fare i magistrati.

Pertanto, data la mancanza di un fondamento della norma e considerata la sua intempestività ed immaturità (poiché una disposizione del genere deve essere esaminata in sede di discussione dell'ordinamento giudiziario, vale a dire di disciplina organica di tutta la materia); considerato infine che una simile disposizione è contraria ad un principio democratico perché colpisce soprattutto i giovani appartenenti a famiglie economicamente meno abbienti e quindi è contraria agli stessi interessi dell'amministrazione la quale deve scegliere i migliori giovani che escono dalle nostre università; ritengo che il mio emendamento possa essere accolto dalla Commissione.

Desidero aggiungere ancora una considerazione di carattere pratico. Condivido l'opportunità di procedere con urgenza all'approvazione del disegno di legge; ma ritengo anche che i destinatari di questa legge (cioè i magistrati italiani) non potrebbero essere lieti ed orgogliosi di questo provvedimento se lo vedessero varare con alcune imperfezioni da noi stessi riconosciute, ma che noi ci rifiutassimo di correggere, spinti soltanto dalla necessità di far presto.

E voglio dire qualche cosa di più. Sono lieto che l'onorevole Ministro abbia colto lo spirito del mio intervento, rilevando che gli emendamenti di dettaglio da me suggeriti non incidono sulla sostanza e sullo spirito della legge. Approvando celermente tali emendamenti potremmo in questa stessa seduta varare il disegno di legge che tornerà al Senato, il quale, con sollecitudine che non dovrebbe mancare, potrà riesaminare eventualmente il

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1951

disegno di legge attraverso la Commissione in sede legislativa. Se, invece, l'altro ramo del Parlamento non volesse o non potesse esaminare sollecitamente gli emendamenti eventualmente apportati dalla nostra Commissione, allora la responsabilità non graverà più su di noi ma sul Senato. Infatti noi abbiamo compiuto sollecitamente il nostro dovere: questa legge ci è stata trasmessa meno di un mese fa e, grazie alla sensibilità del Presidente della Camera e del Presidente della nostra Commissione, la sua discussione è stata posta subito all'ordine del giorno. Varando oggi il provvedimento, sia pure emendato, avremo alla esigenza di urgenza a cui non siamo insensibili, ma non ci saremo fatti sopraffare da tale necessità varando un disegno di legge imperfetto e manchevole.

CASERTA, *Relatore*. Sono contrario allo emendamento proposto dal collega Leone e credevo che egli vi avesse rinunciato. Sono contrario a tale emendamento per tutti i motivi esposti dall'onorevole Ministro e per le considerazioni che ho addotte in precedenza.

Se volessi polemizzare con l'onorevole Leone, gli direi che i due argomenti fondamentali che egli ha portato a sostegno della sua tesi non sono convincenti e, seguendo fino in fondo la sua tesi, si dovrebbe sostenere addirittura che l'accesso in magistratura dovrebbe essere aperto anche ai giovani sprovvisti di laurea. Chiedo ad un professore universitario quale è l'onorevole Leone se la laurea sia proprio un titolo di studio così trascurabile da non rivestire alcun peso.

LEONE. Un giovane sprovvisto di laurea può essere un giurista migliore di un professore universitario!

CASERTA, *Relatore*. Allora dovremmo abolire anche le università. L'onorevole Leone ha poi sostenuto che due anni di preparazione successivi al conseguimento della laurea non sono sufficienti per creare nei giovani che vogliono accedere alla magistratura la necessaria maturità spirituale, morale e sociale. Ma allora, se non ritiene sufficienti due anni di preparazione per acquisire tale maturità, capirei che l'onorevole Leone proponesse di elevare tale termine a quattro anni, ma non mai di sopprimerlo.

Pertanto tutti gli argomenti esposti dal collega Leone, e che avrebbero potuto avere un fondamento se si fosse discussa la riforma dell'ordinamento giudiziario, si infrangono contro la esigenza — sulla quale tutti concordiamo — di non indugiarsi su questioni di dettaglio, che potranno essere disciplinate

discutendosi l'ordinamento giudiziario, e di mirare alla sostanza delle cose.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo, per i motivi già esposti, è contrario agli emendamenti dell'onorevole Leone. Non polemizzo con lui e mi limito a fare rilevare che gli argomenti che egli ha addotto sono stati troppi e troppo sottili per vulnerare il principio stabilito nella legge. Pertanto invito l'onorevole Commissione a respingere questi emendamenti.

CAPALozZA. A titolo personale dichiaro che mi asterrò dal votare l'emendamento dell'onorevole Leone, aggiungendo però che questa astensione non pregiudica affatto la piena adesione che io do alle considerazioni svolte dall'onorevole Leone, ma mi è imposta dalle ragioni di urgenza a tutti note e voglio sperare che si terrà conto delle considerazioni svolte dall'onorevole Leone quando si ri elaborerà organicamente l'ordinamento giudiziario.

RICCIO. Per gli stessi motivi esposti dall'onorevole Leone, pienamente convinto della fondatezza degli argomenti da lui addotti, senza entrare in polemica col Governo e con l'onorevole relatore, dichiaro che voterò a favore dell'emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 7.

CERABONA. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

FIETTA. Sono completamente d'accordo con il collega Leone. L'onorevole Ministro ha dichiarato che troppi sono stati gli argomenti esposti dall'onorevole Leone per vulnerare il principio fissato nel disegno di legge. Ebbene, voglio addurre una sola considerazione in risposta alla tesi sostenuta dal Governo. Se noi avessimo la sicurezza che i due anni di preparazione fossero veramente due anni di concreto e proficuo tirocinio, aderiremmo senz'altro alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 7; ma in effetti, allo stato attuale delle cose, questo termine di due anni mi sembra del tutto cervellotico.

Desidero fare anche un'altra dichiarazione, che intende essere una dichiarazione di sincerità alla quale vorrei che tutti i colleghi si associassero, perché tutti gli oratori finora hanno mostrato delle reticenze o hanno manifestato delle riserve e perché nessuno ha avuto il coraggio di dire tutto intero il suo pensiero riguardo a questo provvedimento. Domando: siamo o non siamo favorevoli al disegno di legge in esame? È inutile mascherare dietro atteggiamenti poco sinceri il proprio reale stato d'animo. Se tutti voi

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1951

avete delle perplessità sulla bontà di questo disegno di legge, ebbene penso davvero che non sia il caso di tergiversare, ma sia opportuno apportare alla legge tutte quelle modifiche che la possano migliorare. Non dobbiamo lasciarci sopraffare dalla sola esigenza dell'urgenza di provvedere alla sollecita approvazione del provvedimento.

Pertanto sono d'accordo con il collega Leone ed invito i colleghi ad esprimere sinceramente il loro pensiero.

FUMAGALLI. Normalmente la preparazione che si riceve presso le nostre università non è sufficiente per affrontare gli esami attraverso i quali si accede alla magistratura, se si tiene conto della severità con cui finora tali esami sono stati espletati. Per acquisire tale preparazione si è rivelato necessario un ulteriore studio che richiede oltre un anno di preparazione. Pertanto approvo il concetto che è stato sancito nel disegno di legge a noi sottoposto.

RICCIO. Soltanto i figli dei ricchi potranno aspettare tanto tempo.

ROCCHETTI. Questa è demagogia!

RICCIO. Non è demagogia; è la verità.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ai concorsi in magistratura partecipano in gran parte elementi provenienti da altre amministrazioni e quindi con una notevole anzianità di laurea; pertanto l'argomento dell'onorevole Riccio cade.

AMATUCCI. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento proposto dall'onorevole Leone perché sono perfettamente convinto che stabilire questo termine di due anni dopo il conseguimento della laurea prima di poter partecipare al concorso in magistratura non significhi affatto assicurare ai candidati al concorso la preparazione e la maturità che si richiedono per assolvere la funzione giurisdizionale. Sarebbe stato meglio elaborare un articolo che rendesse operante la disposizione contenuta nell'ordinamento giudiziario Orlando in virtù della quale i giovani laureati, ammessi direttamente a partecipare al concorso, prima di assolvere le funzioni giudiziarie, dovevano seguire un tirocinio per acquisire la necessaria esperienza e maturità.

ROCCHETTI. Dichiaro che voterò contro l'emendamento Leone per due ordini di ragioni. Anzitutto rilevo che fra tutti gli argomenti addotti dai colleghi Leone e Riccio uno soltanto a mio avviso può avere una certa importanza dal punto di vista generale: quello, cioè, per cui questa dispo-

sizione ostacolerebbe la partecipazione al concorso dei giovani meno abbienti. Ebbene, mi domando se i giovani meno abbienti soltanto per questo fatto non dovrebbero affrontare lo stesso periodo di preparazione cui si sottopongono tutti gli altri giovani. Infatti, se un periodo di tempo è necessario per acquistare una idonea preparazione, è indispensabile che anche i meno abbienti osservino tale periodo per completare la propria preparazione ed affinare la propria maturità. Perciò questo argomento sostenuto dall'onorevole Leone non mi pare abbia alcuna consistenza perché su questo punto non vi sono ragioni sociali che ci possano indurre a deflettere dal principio generale fissato dal disegno di legge.

Comprendo il desiderio di alcuni colleghi di perfezionare la dizione del disegno di legge in esame. Tuttavia non può sfuggire alla nostra sensibilità politica la delicatezza del momento, soprattutto in considerazione della agitazione degli statali che è in corso. Per questi motivi, se non vareremo sollecitamente il provvedimento, probabilmente esso naufragherà, perché si frapportano alla sua approvazione tante pressioni e difficoltà da differire lungamente nel tempo l'adozione dei miglioramenti economici previsti per i magistrati. Mettiamo quindi un punto fermo su questa questione, riservandoci di risolvere le varie questioni di dettaglio quando esamineremo organicamente la riforma dell'ordinamento giudiziario.

GULLO. Desidero rispondere ad una singolare osservazione dell'onorevole Fietta il quale sollevava una questione di sincerità nei riguardi degli onorevoli commissari. Non credo che si possa sollevare un simile problema e dico questo senza entrare nel merito del disegno di legge in discussione. Voglio soltanto osservare che, una volta modificato il testo del disegno di legge con l'approvazione di un emendamento, è vano pensare che non si apporteranno al provvedimento in discussione ulteriori emendamenti, da parte di questo e dell'altro ramo del Parlamento.

LEONE. Anzi, è bene che si perfezioni la legge in ogni dettaglio.

GULLO. Ma allora la legge dovrà essere nuovamente sottoposta all'esame del Senato e la sua approvazione sarà ulteriormente ritardata. Mi limito a fare — ripeto — una questione di indole generale senza entrare nel merito dell'emendamento proposto dal collega Leone. Posso anche aderire alle ragioni che lo hanno ispirato, ma osservo che, se si approva questo emendamento, non vi sono

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1951

ragioni per non approvare altri emendamenti che sono altrettanto utili e necessari.

LEONE. Desidero rettificare quanto ha affermato l'onorevole Gullo, attribuendomi un pensiero diverso da quello da me manifestato. In sostanza io volevo sostenere proprio quanto l'onorevole Gullo ha affermato e cioè che, se si propongono emendamenti sulla cui opportunità siamo d'accordo, non vi sono ragioni per non approvarli e per lasciare la legge in uno stato di imperfezione.

BELLONI. Anch'io volevo esprimere la preoccupazione manifestata dal collega Gullo. Pertanto voterò contro l'emendamento dell'onorevole Leone.

PAOLUCCI. Voterò contro l'emendamento Leone perché, a mio avviso, le ragioni di urgenza debbono prevalere su ogni altra considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Leone, suppressivo del secondo comma dell'articolo 7.

(Non è approvato).

In via subordinata l'onorevole Leone propone il seguente emendamento aggiuntivo: « La norma prevista nel secondo comma dell'articolo 7 non si applica fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario ».

LEONE. Insisto sull'emendamento, rinunciando a svolgerlo.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono contrario a questo emendamento.

CASERTA, *Relatore*. Anch'io.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto in via subordinata dall'onorevole Leone e del quale ho dato testé lettura.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 8:

(Abolizione del ruolo dei pretori).

« Il ruolo dei pretori è abolito. I magistrati che ne fanno parte sono collocati nel ruolo dei magistrati di tribunale e prendono posto, secondo l'anzianità, in relazione all'anno della nomina a uditore di pretura, dopo l'ultimo dei magistrati della carriera collegiale nominato uditore di tribunale nel medesimo anno, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 258 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9:

(Abolizione del ruolo dei primi pretori).

« Il ruolo dei primi pretori è abolito.

I magistrati che ne fanno parte sono collocati nel ruolo dei magistrati di appello, secondo la loro anzianità nel grado. Ciascuno di essi segue l'ultimo dei consiglieri di appello di pari anzianità nel grado. Essi hanno diritto agli aumenti quadriennali di stipendio e possono partecipare al concorso ed allo scrutinio per l'assunzione delle funzioni di magistrato di Cassazione secondo le norme attualmente vigenti per i primi pretori ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10:

(Trattamento economico dei magistrati in servizio).

« Il trattamento economico dei magistrati e le indennità annue per spese di rappresentanza e per l'esercizio di funzioni speciali sono stabiliti rispettivamente nelle tabelle A, B e C annesse alla presente legge.

Ai magistrati è attribuita per ogni persona a carico un'indennità di famiglia di lire 2.000 mensili lorde.

Per l'attribuzione dell'indennità di cui al precedente comma valgono, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di concessione delle quote complementari dell'indennità di carovita di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni.

In relazione al nuovo trattamento economico previsto dai precedenti commi, sono sopresse le indennità di carica e di toga e non si applicano ai magistrati le disposizioni in vigore concernenti l'indennità di carovita e relative quote complementari, l'indennità di caropane, il premio giornaliero di presenza, i compensi per lavoro straordinario e la 13^a mensilità.

Resta altresì soppresso ogni altro compenso a favore dei magistrati, i quali, anche se fuori ruolo, distaccati, comandati o muniti di incarichi particolari, non potranno, salvo il trattamento economico sopra indicato, ottenere alcun corrispettivo per loro personali prestazioni in favore di pubbliche Amministrazioni, qualunque siano la denominazione ed il modo di esazione o di ricupero, salve le indennità per la partecipazione, imposta da particolari disposizioni di legge, agli or-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1951

gani speciali di giurisdizione attualmente esistenti. Sono esclusi da tale divieto di cumulo le sole indennità di componenti di seggi elettorali, di commissioni di concorso, di esami o di studio, i compensi per incarichi di insegnamento e le indennità di trasferta, di missione e parlamentari.

AMATUCCI. Sull'articolo 10 avevo intenzione di presentare un emendamento. Vi ho rinunciato. Però gradirei che il Ministro desse qualche chiarimento. Nell'ultima parte, dove è detto «salve le indennità per la partecipazione, imposta da particolari disposizioni di legge», faccio notare che quella espressione «imposta» limita molto la partecipazione dei magistrati alle varie Commissioni anche di carattere amministrativo. Non debbo certo io, in questa sede, fare rilevare agli onorevoli colleghi che ci sono Commissioni per le quali la partecipazione del magistrato è imposta *ope legis*. Per esempio, il Presidente del tribunale, per legge, presiede la commissione elettorale mandamentale, che implica molto lavoro, e il più delle volte lavora per l'intero anno sia per la revisione delle liste generali sia per la revisione dei risultati. Inoltre è Presidente della Commissione di disciplina degli enti locali, delle ricevitorie postali, del consiglio provinciale di sanità; e noi sappiamo che anche i magistrati partecipano per diritto alla commissione per la assegnazione degli alloggi dell'I. N. A.-Case, alla commissione di disciplina per gli insegnanti elementari, alla commissione per l'assegnazione delle case I.N.C.I.S., nonché alla commissione per l'ammonizione ed il confino. Infine, faccio rilevare che le commissioni elettorali sedenti in comuni non capoluogo di provincia sono presiedute di diritto dal pretore. Ora, evidentemente, quando si usa l'espressione «imposta dalla legge» (faccio rilevare che il testo unico di legge del 1937 in materia di imposte dirette, la partecipazione imposta dalla legge è limitata solo alle commissioni centrali, mentre per le commissioni provinciali e le commissioni mandamentali delle imposte dirette la partecipazione dei magistrati è facoltativa) si determinano le condizioni di diritto per cui in molte di queste commissioni noi non si potrà più avere l'utile ausilio dei magistrati o si metteranno i magistrati che dovranno partecipare a molte commissioni amministrative e di carattere anche giuridico in condizione di espletare molto lavoro senza compenso alcuno.

Poiché l'esigenza di approvare la legge con una certa rapidità è stata fatta presente

nella discussione finora svolta, gradirei che la parola del Ministro ci rassicurasse su questi punti importanti, che effettivamente rispondono non solo ad una esigenza di giustizia, ma sono stati fatti noti a noi proprio dall'associazione dei magistrati o dai singoli interessati.

BUCCIARELLI DUCCI. Anch' io, per l'ultima parte dell'articolo 10, avevo predisposto un emendamento. Alle indennità escluse dal divieto di cumulo proponevo di aggiungere «e l'indennità di Somalia». Siccome però il relatore ha fatto presente che questo elenco non è rigorosamente tassativo, ed implicitamente si riconosce la cumulabilità del trattamento economico dei magistrati anche con l'indennità di Somalia (e sarebbe ingiusto escluderla) rinuncio al mio emendamento e darò il mio voto al testo approvato dal Senato, con questo chiarimento.

AMATUCCI. Volevo aggiungere ancora una cosa. Sono escluse dall'indennità di cumulo le sole indennità di seggio elettorale. Ma oltre a queste vi sono anche gli «uffici». Anche per questi vorrei che il Ministro dicesse una parola di assicurazione.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. È chiaro che l'indennità di Somalia è cumulabile con l'attuale trattamento economico dei magistrati.

Posso dichiarare che il concetto della espressione di cui trattasi, riassuntiva della discussione al Senato, il concetto è che il cumulo delle indennità sia consentito per le partecipazioni di magistrati a commissioni e uffici previste dalla legge, e cioè stabilite dalla legge (non so perché è venuto fuori il termine «imposta»). C'era qualcuno che voleva dare un contenuto assai più restrittivo; ma il concetto della maggioranza che approvò l'emendamento, e il mio particolare, è quello appunto nel senso che ho precisato.

AMATUCCI. Così la esclusione dal divieto riguarda anche le commissioni amministrative e gli altri incarichi previsti dalla legge.

In sostanza si deve ritenere che, con il quarto e quinto comma dell'articolo 10, i quali sono in evidente rapporto di dipendenza, siansi volute sopprimere tutte le indennità di carattere integrativo dello stipendio (quali il carovita, il caropane, le indennità di carica e di toga, ecc.). Ma non può dimenticarsi che se la partecipazione a commissioni, uffici, enti o la prestazione di speciali attività e le relative indennità sono in

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1951

dipendenza di particolari disposizioni legislative o regolamentari, le indennità medesime non possono in alcun caso essere negate.

CASERTA, *Relatore*. Da tutta la discussione fatta al Senato, e dallo spirito delle norme si devono ritenere comprese nel divieto di cumulo le indennità ai magistrati per la partecipazione a commissioni o comunque ad enti a carattere eccezionale o possibilistico. Ma quando la partecipazione a tali commissioni o enti abbia luogo per tradizione costante non v'è dubbio che essa debba essere consentita e indennizzata.

AMATUCCI. « Prevista » è la espressione giusta, non « imposta ».

LEONE. Mi permetto di dubitare della giustezza della interpretazione data dall'onorevole relatore. Poiché i lavori preparatori non hanno mai avuto gran valore per i magistrati italiani — a cui destiniamo la legge — è bene che sappiamo che questa interpretazione non avrà valore definitivo di norma di legge o di interpretazione autentica.

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 10.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11:

(*Trattamento di assistenza, quiescenza e previdenza dei magistrati*).

« Agli effetti della partecipazione al fondo credito impiegati e salariati dello Stato, del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza sanitaria, e delle relative ritenute e contributi, nonché ai fini del contributo per la costruzione delle case ai lavoratori, gli stipendi stabiliti dall'annessa tabella A sono computabili in ragione del 60 per cento, restando abrogata per i magistrati la norma contenuta nell'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e soppressa la concessione degli assegni di caroviveri e dell'indennità di caro-pane annessi alla pensione.

Il trattamento di pensione derivante dalla applicazione della presente legge è esteso ai magistrati cessati dal servizio prima della data di decorrenza dei nuovi stipendi di cui alle allegate tabelle A e D, nonché alle loro famiglie, con effetto dalla stessa data di decorrenza dei nuovi stipendi ».

Non essendovi emendamenti, nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12:

(*Trattamento dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato*).

« Il trattamento economico dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato e dei vice-referendari di prima e di seconda classe e degli aiuto-referendari della Corte dei conti è stabilito nella tabella D annessa alla presenta legge.

Al predetto personale si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 10, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 11, con riferimento all'annessa tabella D.

Per quanto non è preveduto in questo articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni generali relative agli impiegati dello Stato e quelle dei rispettivi ordinamenti ».

FIETTA. Propongo che sia soppresso questo articolo perché sono convinto che estenderò il miglioramento economico previsto per i magistrati ai Consiglieri di Stato e ai Consiglieri della Corte dei conti non sia giusto; non ritengo, infatti, che questi consiglieri siano veramente dei magistrati: non solo, ma so che questi assumono molti incarichi remunerativi per cui la loro complessiva retribuzione spesso diventa altissima e non equa rispetto a quella degli altri magistrati. Mentre i magistrati arrivano ad uno stipendio determinato attraverso il normale sviluppo della carriera questi consiglieri vi arrivano senz'altro e molto più rapidamente attraverso le varie prestazioni che sono soliti compiere negli uffici dello Stato. Anche sotto questo profilo non è giusto che abbiano quello che viene dato ai magistrati ordinari.

CASERTA, *Relatore*. Sono contrario alla soppressione per le ragioni dette prima.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche io sono contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo Fietta.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13:

(*Onere finanziario*).

« All'onere derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1950-51 sarà

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1951

fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio medesimo».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 14:

(Riferimento a leggi e regolamenti generali).

« Per quanto non è previsto nella presente legge continuano ad applicarsi le norme relative all'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e le successive modificazioni.

Continuano ad applicarsi altresì le disposizioni generali relative agli impiegati civili dello Stato e, agli effetti delle disposizioni nelle quali siano previsti i gradi gerarchici, il riferimento alle categorie dei magistrati sarà fatto in base alle norme degli articoli 118, ultimo comma, 128, secondo comma, 140 e alla tabella *F* dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12».

AMATUCCI. In seguito a quanto ha detto il relatore e per la dichiarazione fatta dal Ministro, desidererei che quest'ultimo chiarisse, per quel che concerne l'applicabilità sui nuovi aumenti dell'imposta di ricchezza mobile, se con le parole «Continuano ad appli-

carsi altresì le disposizioni generali relative agli impiegati civili dello Stato » si intenda compresa, fra le disposizioni richiamate, anche quella dell'articolo 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 5 agosto 1947, n. 778, che prevede il rimborso delle ritenute di ricchezza mobile, addizionale e complementare. Se così non fosse, noi annulleremmo proprio lo scopo degli aumenti per i magistrati.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Io sono del parere che rimane pienamente in vigore la legge 5 agosto 1947 per quanto si riferisce al trattamento degli statali.

AMATUCCI. Sta bene.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 14.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 15.

(Decorrenza delle retribuzioni).

« La presente legge ha effetto dal 1° novembre 1950 pel trattamento economico del personale allora in servizio ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo alle tabelle che, non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò successivamente in votazione:

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1951

TABELLA A

TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO LORDO DELLA MAGISTRATURA

CATEGORIA	FUNZIONI	STIPENDI ANNUI LORDI			
		Iniziale	Al 1° aumento quadriennale	Al 2° aumento quadriennale	Al 3° aumento quadriennale
Magistrati di cassazione.	Primo Presidente della Corte di cassazione	2.954.000	—	—	—
	Procuratore generale della cassazione e Presidente tribunale superiore acque pubbliche	2.634.000	—	—	—
	Presidenti di sezione della cassazione ed equiparati	2.382.000	—	—	—
Magistrati di appello.	Consiglieri di Corte di cassazione ed equiparati	2.100.000	2.150.000	2.225.000	—
	Consiglieri di Corte di appello ed equiparati	1.750.000	1.800.000	1.900.000	—
Magistrati di tribunale.	Giudici ed equiparati	1.250.000	1.400.000	1.500.000	1.600.000
	Aggiunti giudiziari	1.080.000	—	—	—
	Uditori 869.000;	dopo 6 mesi	935.000		

(È approvata).

TABELLA B.

INDENNITÀ ANNUA PER SPESE DI RAPPRESENTANZA

Primo Presidente della Corte di cassazione	L. 300.000
Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche	» 250.000
Presidenti di sezione e avvocati generali di Corte di cassazione e Presidenti e procuratori generali di Corte di appello	» 200.000
Presidenti di sezione e avvocati generali delle sezioni distaccate delle Corti d'appello e Presidenti e procuratori della Repubblica dei tribunali di cui alla tabella L, annessa all'Ordinamento giudiziario del 1941	» 175.000
Presidenti dei tribunali e procuratori della Repubblica presso i medesimi	» 150.000
Magistrati dirigenti le Preture costituite in sezioni	» 130.000

(È approvata).

TABELLA C.

INDENNITÀ ANNUA PER I MAGISTRATI CHE ESERCITANO FUNZIONI SPECIALI

Presidenti di Corte di assise di appello	L. 70.000
Presidenti di Corte di assise	» 60.000
Presidenti di sezione dirigenti uffici di istruzione	» 50.000
Giudici istruttori addetti ai tribunali con più sezioni	» 40.000
Giudici istruttori	» 30.000

(È approvata).

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1951

TABELLA D.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO,
DELLA CORTE DEI CONTI E DELLA GIUSTIZIA MILITARE E DEGLI AVVOCATI
E PROCURATORI DELLO STATO

	Iniziale	Al 1° aumento quadriennale	Al 2° aumento quadriennale
A) STIPENDI ANNUI LORDI			
Presidente del Consiglio di Stato, Presidente della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato . .	2.634.000	—	—
Presidenti di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Procuratore generale della Corte dei conti, Procuratore generale militare, Vice Avvocati generali dello Stato	2.382.000	—	—
Consiglieri di Stato e della Corte dei conti, Vice Procuratori generali della Corte dei conti, Sostituti procuratori generali militari, Consigliere relatore del Tribunale supremo militare, Sostituti Avvocati generali e Avvocati distrettuali dello Stato	2.100.000	2.150.000	2.225.000
Primi referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Procuratori militari, Vice Avvocati e Procuratori capo dello Stato	1.750.000	1.800.000	1.900.000
Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Vice Procuratori militari, Giudici relatori dei Tribunali militari, Sostituti avvocati di 1ª classe e Sostituti procuratori capo dello Stato	1.600.000	—	—
Sostituti procuratori e Giudici istruttori militari di 1ª classe, Vice referendari di 1ª classe della Corte dei conti, Sostituti avvocati di 2ª classe e Procuratori di 1ª classe dello Stato	1.400.000	1.500.000	—
Sostituti procuratori e Giudici istruttori militari di 2ª classe, Vice referendari di 2ª classe della Corte dei conti, Procuratori di 2ª classe dello Stato	1.250.000	1.400.000	—
Sostituti procuratori e Giudici istruttori militari di 3ª classe, Aiuto referendari della Corte dei conti, Procuratori di 3ª classe dello Stato	1.080.000	—	—
Uditori giudiziari militari, Aggiunti procuratori di 1ª classe dell'Avvocatura dello Stato	935.000	—	—
Aggiunti procuratori di 2ª classe dell'Avvocatura dello Stato	869.000	—	—
B) INDENNITÀ ANNUA PER SPESE DI RAPPRESENTANZA			
Presidente del Consiglio di Stato, Presidente della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato . .	250.000	—	—
Presidenti di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Procuratore generale della Corte dei conti, Procuratore generale militare, Vice Avvocati generali dello Stato	200.000	—	—
Avvocati distrettuali dello Stato	175.000	—	—
Procuratori militari presso i tribunali militari territoriali	150.000	—	—

(È approvata).

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1951

Esaminiamo ora gli ordini del giorno. L'onorevole Capalozza ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La III Commissione, ad evitare l'ingiusta situazione per cui agli attuali primi pretori che conseguano la nomina a consiglieri di Corte d'appello in forza del presente provvedimento di legge, si faccia un trattamento di preferenza rispetto a quello dei primi pretori nominati consiglieri a seguito di concorso e di scrutinio; ad evitare inoltre l'incongruenza del beneficio della indennità di rappresentanza solo a quei magistrati dirigenti delle preture della tabella *M* dell'ordinamento giudiziario che siano divise in più sezioni, con esclusione dei magistrati di preture anche importanti ma di unica sezione;

fa voti

perché sia riconosciuta agli attuali consiglieri di Corte d'appello, provenienti dal ruolo dei primi pretori, la loro primitiva anzianità di nomina a primo pretore, ai fini del loro collocamento nella graduatoria dei consiglieri; perché sia corrisposta una indennità di rappresentanza di lire 130.000 annue a tutti i magistrati (primi pretori e consiglieri) dirigenti di preture divise in più sezioni e di preture mandamentali di cui alla tabella *M* allegata all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12».

CAPALOZZA. Come è noto, il Senato della Repubblica ha deciso, in ciò modificando il progetto governativo, la abolizione del ruolo dei primi pretori, i quali prenderanno posto nella graduatoria dei consiglieri di Corte d'Appello, conservando la propria anzianità di nomina a primo pretore. Il che significa che essi saranno collocati in coda ai consiglieri di Corte d'appello aventi la stessa loro anzianità.

Senza discutere tale disposizione, che favorisce largamente gli attuali primi pretori, si fa osservare che l'attuazione di essa crea una stridente ingiustizia nei confronti degli attuali consiglieri di Corte d'appello provenienti dal ruolo dei primi pretori, promossi a seguito di concorso o di scrutinio, i quali sono stati inquadrati nel ruolo di consigliere con l'anzianità della data di nomina, perdendo in tale guisa quella anteriore di primo pretore.

Le conseguenze di una siffatta situazione sono addirittura aberranti, non tanto ai fini del trattamento economico, che non è pregiudicato con la nomina a consigliere perché

il precedente servizio di primo pretore si calcola ai fini degli scatti quadriennali, quanto per l'avanzamento in carriera, perché la perdita di anzianità nella funzione di consigliere pone tale magistrato in una posizione di graduatoria meno vantaggiosa rispetto a quella che esso avrebbe avuto se avesse conservato la primitiva anzianità di primo pretore, con manifesto danno per la promozione in Cassazione a turno di anzianità, che, come è noto, segue l'ordine della graduatoria.

Pertanto, l'emendamento che io volevo presentare, e a cui ho rinunciato trasformandolo in ordine del giorno, era così formulato:

« Il ruolo dei primi pretori è abolito. Gli attuali primi pretori prendono posto nella graduatoria dei consiglieri di Corte d'appello dopo l'ultimo di quelli aventi la medesima loro anzianità.

« È riconosciuta agli attuali consiglieri di Corte d'appello, provenienti dal ruolo dei primi pretori, la loro primitiva anzianità a nomina di primo pretore, ai fini del loro collocamento nella graduatoria dei consiglieri ».

Altro mio emendamento riguardava l'articolo 6. L'articolo 6 della legge da noi approvata stabilisce, al numero due, che ai consiglieri di Corte d'appello possono essere conferiti per anzianità e per merito gli uffici direttivi di pretore nelle preture nelle quali, secondo la tabella *M* allegata all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono attualmente assegnati primi pretori. Senonché, la stessa legge, nel determinare nell'allegata tabella *B* la misura dell'indennità per spese di rappresentanza, la fissa in lire 130 mila annue a solo favore dei magistrati dirigenti di preture divise in più sezioni (preture unificate), con l'esclusione di quelli dirigenti di preture mandamentali, anche importantissime, site in capoluoghi di provincia, preture comprese nella citata tabella *M*.

Avuto riguardo alla natura dell'indennità per spese di rappresentanza che attiene alla dignità della funzione e alle maggiori responsabilità che la dirigenza degli uffici giudiziari comporta, l'esclusione dei magistrati (primi pretori e consiglieri) dirigenti di preture mandamentali dal beneficio di tale indennità è sommamente ingiusta ed illogica.

Pertanto, data la natura dell'indennità di spese di rappresentanza, si ritiene che tutti i magistrati compresi nella tabella *M* debbano beneficiare dell'indennità stessa. L'emen-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1951

damento che volevo presentare era così formulato:

« A tutti i magistrati (primi pretori e consiglieri) dirigenti di preture divise in più sezioni e di preture mandamentali di cui alla tabella M allegata all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è corrisposta una indennità di rappresentanza di lire 130 mila annue ».

L'ordine del giorno che io ho presentato riguarda appunto le due questioni che ho ora trattato.

PRESIDENTE. L'onorevole Caccuri ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La III Commissione di Giustizia, rilevata la particolare situazione di quei pretori che — nella legittima aspettativa di partecipare allo scrutinio per primo pretore — non hanno chiesto il passaggio alla carriera collegiale, mediante il concorso per titoli a suo tempo indetto, e non hanno avuto per conseguenza la opportunità di essere promossi al grado V anche col solo merito semplice;

ravvisata la necessità di impedire, per ovvi motivi di giustizia, che rimanga comunque pregiudicata, anche per la promozione al grado di consigliere di appello, il diritto di anzianità di ruolo a detti magistrati riconosciuto dall'articolo 8 del disegno di legge in oggetto.

fa voti

perché il Ministro della giustizia ammetta, sempre che ne abbiano titolo in virtù della loro anzianità di ruolo, i suddetti pretori a partecipare allo scrutinio per la promozione attualmente in corso per i soli giudici collegiali, o comunque indica al più presto uno speciale scrutinio per detti magistrati di pretura, facendo in ogni caso salvi i diritti derivanti dalla anzianità di ruolo ».

CACCURI. Il mio ordine del giorno riguarda quei pretori che, avendo la legittima aspettativa, per la loro anzianità, di partecipare allo scrutinio per primi pretori, non hanno partecipato allo scrutinio stesso e non hanno chiesto di essere ammessi alla carriera collegiale per il concorso a titoli che è stato fatto. Ora, in virtù dell'articolo 8 della legge in esame, abolito il ruolo dei pretori, i magistrati che ne fanno parte sono collocati nel ruolo dei magistrati di tribunale. Senonché, mentre gli altri magistrati meno anziani, passati nella carriera collegiale, partecipano già allo scrutinio in corso per la Corte d'appello,

questi pretori, che non hanno partecipato all'ammissione alla carriera collegiale, non possono più partecipare allo scrutinio per primi pretori e non possono neppure partecipare allo scrutinio per consigliere di Corte d'appello.

Quindi, essi subirebbero un duplice danno: quello di arrivare al grado quinto dopo gli altri meno anziani e quello di essere scrutinati a consigliere di Corte d'appello un anno dopo degli altri uditori di pretura che hanno una anzianità minore.

Per un criterio di giustizia, io penso che: o si dovrebbero riaprire i termini per l'ammissione allo scrutinio per consigliere di Corte d'appello, oppure si dovrebbe indire uno scrutinio a parte per questi pretori, conservando però l'anzianità che l'articolo 8 riconosce.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Accetto i due ordini del giorno come raccomandazione, nel senso che io studierò, e farò studiare dagli uffici del Ministero, la possibilità di attuare praticamente le richieste contenute nell'uno e nell'altro ordine del giorno. Se risulterà che le richieste si inquadrano nell'ordinamento giudiziario e nelle norme della legge che stiamo per approvare, sarò lieto di andare incontro alle esigenze prospettate.

CAPALAZZA. Dopo le dichiarazioni del Ministro, non insisto per la votazione.

CACCURI. Anch'io non insisto.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto .

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistratura, nonché dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli Avvocati e Procuratori dello Stato » (1937):

Presenti e votanti	42
Maggioranza	22
Voti favorevoli	37
Voti contrari	5

(Là Commissione approva).

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1951

Hanno preso parte alla votazione:

Amatucci, Arata, Artale, Baresi, Belloni, Bernardi, Bettiol Giuseppe, Borioni, Bruno, Bucciarelli Ducci, Buzzelli, Caccuri, Calamandrei, Capalozza, Caserta, Cassiani, Cerabona, Coccia, Coli, Colitto, Concetti, Corsanego, Diaz Laura, Facchin, Ferrandi, Fietta, Fumagalli, Guerrieri Emanuele, Gullo,

Lecciso, Leone Giovanni, Fabriani, Marzi, Murdaca, Murgia, Paolucci, Ricci Giuseppe, Riccio, Rocchetti, Scalfaro, Trulli, Vigo.

La seduta termina alle 11,10.